

Cass. pen. Sez. IV, Sent., 22-11-2017, n. 53170

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente -

Dott. MENICHETTI Carla - Consigliere -

Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere -

Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere -

Dott. RANALDI Alessandro - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

K.K., nato il (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 07/07/2017 del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALESSANDRO RANALDI;

lette/sentite le conclusioni del PG Dr. DE MASELLIS MARIELLA, che conclude per l'inammissibilità;

Udito il difensore l'avvocato NAVA ALESSANDRA del foro di TREVISO in difesa di K.K. che insiste per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del Processo

1. Con ordinanza del 7.7.2017 il Tribunale di Venezia, in sede di appello ex art. 310 c.p.p. proposto dal PM, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata - che aveva rigettato la richiesta del PM di custodia carceraria, applicando la misura degli arresti domiciliari - ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di K.K., indagato in relazione al reato di omicidio stradale aggravato.

2. Ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai seguenti profili.

Lamenta che nessuna autonoma valutazione degli atti processuali è stata operata dal Tribunale in relazione ai fatti di causa e che la motivazione è gravemente viziata in più punti, specie relativamente all'asserita inidoneità del domicilio degli arresti domiciliari per "coinvolgimento" del fratello del ricorrente, valutazione che ritiene del tutto scollegata dalla realtà.

Deduce che il tema delle esigenze cautelari e quello dell'adeguatezza della misura applicata è stato affrontato in maniera carente dal Tribunale, che neanche ha valutato in sede di appello la memoria presentata dalla difesa.

### Motivi della Decisione

1. Il ricorso è inammissibile perchè articola censure non consentite in sede di legittimità o comunque manifestamente infondate.

2. E' necessario preliminarmente determinare i limiti entro i quali questa Corte Suprema può esercitare il sindacato di legittimità sulla motivazione delle ordinanze relative a misure cautelari personali.

2.1. Secondo l'orientamento che il Collegio condivide, in tema di misure cautelari personali, allorchè sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare o negare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (cfr. S.U. n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828; nel medesimo senso, dopo la novella dell'art. 606 c.p.p., Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Rv. 237012).

2.2. Dal punto di vista strutturale, la motivazione della decisione del tribunale del riesame deve essere conformata al modello delineato dall'art. 292 c.p.p., che ricalca il modulo configurato dall'art. 546 c.p.p., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, che non è fondata su prove ma su indizi e tende all'accertamento non di responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (cfr. S.U., n. 11 del 21/04/1995, Rv. 202002).

2.3. Si è, più recentemente, osservato, sempre in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Rv. 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Rv. 252178).

2.4. L'insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato; il controllo di

legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti. Sarebbero, pertanto, inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice (cfr. sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013).

3. Alla luce di queste necessarie premesse va esaminato l'odierno ricorso.

4. Per quanto attiene alla lamentata assenza di autonoma valutazione degli atti processuali in relazione ai fatti di causa, mette conto evidenziare che la doglianza è generica e aspecifica, non fornendo particolari elementi da cui desumere che il Tribunale non abbia autonomamente valutato le risultanze indiziarie; nè lo sviluppo della motivazione può dirsi inficiato dalla mancanza di approfondimento critico e di rigore argomentativo, dato che l'affermata sussistenza del requisito della gravità degli indizi trova giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli elementi di prova e risulta articolato attraverso passaggi logici dotati della indispensabile saldezza (cfr. Sez. 4, n. 22726 del 11/05/2016).

5. Per il resto il ricorrente pretende nella presente sede di legittimità una inammissibile rivalutazione nel merito del compendio indiziaro e della situazione cautelare del prevenuto, svolgendo considerazioni anche in ordine alla "portata" della segnalata violazione delle prescrizioni attinenti alla misura domiciliare in atto, circostanza la cui valutazione ai fini cautelari è rimessa alla competenza esclusiva del giudice di merito, laddove sia congruamente e logicamente motivata, come avvenuto nel caso di specie, non potendosi impedire al Tribunale di valorizzare una simile circostanza nell'ambito del giudizio in materia di esigenze cautelari, che implica una necessaria analisi dei comportamenti processuali ed extraprocessuali del soggetto interessato.

6. Anche con riferimento alla ritenuta inidoneità del domicilio degli arresti domiciliari per "coinvolgimento" del fratello del ricorrente, la valutazione del Tribunale non può dirsi incongrua o manifestamente illogica, poichè il ruolo del fratello convivente del prevenuto è stato valorizzato nel senso che costui, in ben tre occasioni, aveva fornito all'indagato i veicoli di cui era titolare e alla guida dei quali era stato fermato; inoltre, in occasione del fatto-reato per cui si procede, lo aveva agevolato nella fuga e nell'ottenimento di prestazioni mediche in regime di "anonimato", rendendo dichiarazioni considerate di "mero comodo", perchè repute inverosimili.

Si tratta di ponderate valutazioni di merito che, in quanto adeguatamente argomentate, non possono essere sindacate in questa sede.

7. Il Tribunale, in buona sostanza, ha compiuto una esauriente e congrua valutazione dei fatti, dimostrando di aver considerato anche la memoria difensiva del ricorrente, specificamente citata (cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato) ma chiaramente disattesa in conseguenza di argomentazioni di segno opposto, la cui tenuta logico-giuridica supera senz'altro il vaglio di legittimità.

8. Le esigenze cautelari sono state considerate concrete ed attuali dal GIP nel provvedimento applicativo della originaria misura degli arresti domiciliari, e sul punto l'imputato non aveva proposto riesame, quindi in questa sede non è consentito contestare la sussistenza di tali requisiti.

Quanto alla scelta della misura, le considerazioni sulla inidoneità degli arresti domiciliari, come già osservato in precedenza, non possono considerarsi incongrue o manifestamente illogiche, in quanto il Tribunale ha considerato l'elevato pericolo di reiterazione, la peculiarità dello specifico fatto contestato e la negativa influenza del fratello convivente per ritenere inadeguata la detenzione

domiciliare, anche con l'ausilio del braccialetto elettronico, valutando unicamente adeguata la custodia inframuraria.

9. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo. Va, inoltre, disposto che copia del presente provvedimento sia trasmessa al competente Tribunale Distrettuale del riesame perchè provveda a quanto stabilito dall'art. 92 Disp. att. c.p.p..

#### PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al competente Tribunale Distrettuale del riesame perchè provveda a quanto stabilito dall'art. 92 Disp. att. c.p.p..

Manda alla Cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2017